Patria, fossero feriti dal nemico, e divenissero incapaci di sostenere le fatiche della guerra, o di esercitare l'arte propria, saranno ammessi nel battaglione dei veterani nazionali.

2. Quelli, che volessero convivere con la propria famiglia, conseguiranno tuttavia lo stipendio dei veterani, con l'obbligo, in quanto ne fossero capaci, di prestare servizio, in parità

degli altri.

3. La vedova, i genitori, i figli d'una guardia civica, d'un milite non giurato o d'un operaio civile, morto per la difesa della Patria, in quanto per ciò si trovasse in istato miserabile, e finchè questo durerà, otterranno il sussidio giornaliero di centesimi quaranta per testa.

4. Il trattamento degli uffiziali della Civica e d'altri uffiziali non giurati, se fossero feriti, ed il trattamento delle famiglie loro, se restassero morti, saranno determinati di volta in

volta secondo le circostanze.

5. Le presenti disposizioni eccezionali non alterano punto le leggi che sono in vigore sulle pensioni degli altri corpi di militi e di operai organizzati, nella riserva di sistemare le une e le altre a tempo opportuno.

## Il presidente MANIN.

5 Giugno.

## IL CONSIGLIO DI REGGENZA DELLA BANCA NAZIONALE VENETA

## AVVISA

Che resta fissato il giorno di venerdi 8 corrente, alle ore dodici meridiane, per l'abbruciamento nella Loggetta di S. Marco della somma di L. 334,050, derivata in causa di estinzione di vaglia rilasciati dalle Ditte tassate; e ciò col solito intervento del Commissario governativo, del Podesta di Venezia, di un membro della Camera di commercio e del Presidente della Banca.

## Il presidente P. F. GIOVANELLI.

4. Le guardie civiche, i militi non giurati, gli operai ei-

Il reggente cassiere
A. Levi.

Il reggente segretario G. Conti.